



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/34 DEL 3.7.2007

Oggetto: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) - Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la *scrapie* degli ovicapri - Indennizzi per la perdita di reddito - Anni 2004-2007 - Direttive di attuazione.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - pastorale informa che si sono registrati alcuni focolai di *scrapie* in tutte le province sarde, e nell'ambito di queste all'interno di tutte le ASL presenti nell'isola, facendo supporre una omogenea presenza della malattia nel territorio.

La *scrapie* è una malattia degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale della pecora e della capra. E' compresa nel gruppo delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST).

Sebbene non siano del tutto conosciute le vie di trasmissione, è noto che l'agente della *scrapie* può persistere per anni nell'ambiente contaminato. Inoltre da diverso tempo esistono osservazioni di campo che hanno permesso di accertare la trasmissione orizzontale della malattia, ovvero da pecora a pecora nello stesso gregge e da gregge a gregge.

La diagnosi di *scrapie* non è possibile nell'animale in vita, perché non esiste alcun test in grado di rilevarla, per cui la malattia si può solo sospettare esaminando i sintomi clinici. Gli esami di conferma vengono fatti principalmente sul cervello o, in misura minore, sugli organi linfatici estratti dall'animale morto.

La diagnosi post-mortem è pertanto l'unico mezzo a disposizione per rilevamento della reale diffusione della *scrapie* in Sardegna.

Tuttavia la mancanza di un quadro inequivocabile sulla trasmissione della malattia determina che a tutt'oggi gli unici sistemi di prevenzione diretta che siano specificatamente efficaci ed applicabili, sono l'abbattimento selettivo e la selezione genetica.

.Attualmente infatti il controllo della patologia, quando si manifesta negli allevamenti, avviene con l'abbattimento selettivo dei soggetti geneticamente sensibili alla *scrapie*, oltreché con altri provvedimenti restrittivi come previsto dal Regolamento (CE) n. 1492/2004 della commissione del



23 agosto 2004, modificativo del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che riguarda misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali delle specie bovina, ovina e caprina.

In particolare, l'Allegato VII del citato Regolamento (CE) n. 999/2001, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1492/2004, regola l'introduzione di animali nelle aziende in cui si sia proceduto agli abbattimenti e alla distruzione completa degli animali geneticamente sensibili, e detta le caratteristiche genetiche che gli stessi devono possedere, essendo vietata l'introduzione nelle aziende di animali che non possiedono le caratteristiche genetiche previste.

A questo punto l'Assessore fa rilevare che l'Amministrazione regionale ha avviato programmi specifici, finalizzati, da un lato, al miglioramento genetico delle greggi sarde, dall'altro, al superamento dei disagi legati al ripopolamento con animali geneticamente resistenti negli allevamenti, interessati dagli abbattimenti.

Tra i programmi attivati due rivestono particolare importanza e sono promossi rispettivamente dall'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dall'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale. Tali programmi sono:

- Il " Piano Regionale di selezione genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi negli ovini per l'anno 2006", approvato con decreto dell'assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 13 del 7 luglio 2006, finalizzato all'incremento della frequenza dell'allele (ARR) della proteina prionica che conferisce resistenza su base genetica all'insorgenza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST).
- Il programma per la "Creazione e il mantenimento di un allevamento nucleo per la produzione di arieti omozigoti resistenti al locus PrP, da utilizzarsi prioritariamente in allevamenti focolaio" approvato con decreto dell'assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 139/2006 dell'8 marzo 2006. Il programma è finalizzato in particolare alla produzione di arieti omozigote resistenti che verranno venduti per soddisfare le esigenze degli allevamenti sede di focolaio.

Tali programmi consentiranno nei tempi previsti il solo uso di arieti eterozigoti oppure omozigoti resistenti (2013) e solo omozigoti (2015) in tutto l'allevamento sardo così come previsto dal Piano nazionale e regionale di eradicazione della malattia.

L'Assessore evidenzia che nel caso della *scrapie*, l'unico intervento a favore degli allevatori, attuato dall'Assessorato dell'Igiene e sanità, è rappresentato dagli indennizzi per i capi abbattuti previsti dalla legge 218 del 2 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni, la cui finalità è



quella di consentire la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa della malattia.

Pertanto, l'Assessore propone un aiuto finalizzato al sostegno del reddito aziendale, a parziale ristoro del danno conseguente alle perdite di produzione derivanti dall'abbattimento degli animali disposto dall'autorità sanitaria nel periodo 2004-2007, anni in cui si è riscontrata una recrudescenza della malattia.

L'aiuto previsto tiene conto del valore della mancata produzione per singolo capo abbattuto, al netto dei costi intermedi non sostenuti dall'allevatore, differenziato a seconda che si tratti di capi comuni o capi iscritti nei libri genealogici.

Pertanto, l'entità della mancata produzione sarà commisurata alla differenza tra il valore della produzione lorda vendibile (PLV) ritraibile dall'allevamento e l'entità dei costi intermedi, che nelle condizioni ordinarie dell'allevamento della pecora sarda, basato su sistemi estensivi, vengono individuati nei costi per l'acquisto di foraggi e di mangimi di provenienza extra – aziendali a scopo di integrazione alimentare e nelle spese sanitarie (veterinarie e acquisto di farmaci), restando la residua parte della PLV a compenso dei fattori della produzione, forniti in genere dallo stesso imprenditore. L'aiuto sarà pari al 70% della perdita di reddito come sopra calcolata.

La base giuridica per l'istituzione del presente aiuto è rappresentata dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizootie e malattie vegetali.

Nel ricordare che l'intervento sopra specificato rientra nella definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'Assessore riferisce che a decorrere dal 1 gennaio 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358/8 del 16 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, il quale prevede l'esenzione dalla notifica degli stessi aiuti se attuati alle condizioni e con le modalità descritte nel regolamento stesso.

Pertanto, evidenziando che l'intervento in argomento rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1857/2006, in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dall'articolo 10 e ne soddisfa le condizioni di attuazione, l'Assessore fa presente che l'aiuto non è



soggetto a notifica e che potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 20 del medesimo regolamento.

L'intervento sarà attuato assegnando le risorse finanziarie ai Comuni, che erogheranno i contributi.

Le spese relative alla corresponsione degli indennizzi, stimate in 2.000.000 di euro, saranno imputate alla UPB S06.04.006 del Bilancio della Regione per l'anno 2007.

Ciò premesso, l'Assessore, a norma dell'articolo 23, comma 4 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8, propone all'approvazione della giunta regionale le direttive di attuazione di cui all'allegato che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro – pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità.

DELIBERA

- di approvare le direttive di attuazione di cui all'allegato che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di erogare l'aiuto a sostegno degli allevatori interessati dall'epidemia di scrapie nel periodo 2004-2007, conformemente al Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358/8 del 16 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare previsto dall'articolo 23, comma 4 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8, così come integrato e modificato dall'articolo 25 della L.R. 14 novembre 2000, n. 21.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru